

## VADEMECUM PER LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA



Me.Co.  
Mentoring e Comunità  
per lo sviluppo eco-  
sostenibile

## COOPERATIVA DI COMUNITÀ E SOCIETÀ COOPERATIVA

La Cooperativa di Comunità è un modello di **innovazione sociale**, dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi.

E' un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni **rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità**.

La Cooperativa di Comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo, quello di **produrre vantaggi a favore di una comunità** alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.

Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la **produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità**.

Non contano dunque la tipologia della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista, ecc) o la tipologia delle attività svolte, quanto piuttosto la **finalità di valorizzare la comunità di riferimento**.

E' chiaro che le Cooperative di Comunità valorizzano la **centralità del capitale umano**, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione e coinvolgimento. Si tratta di esperienze che coniugano le tematiche e valori della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni e la solidarietà.

Ogni Cooperativa di Comunità è **unica e inimitabile nel suo genere**, per dimensioni, obiettivi e attività, perché diverse e uniche sono le peculiarità della comunità, diversi i bisogni e le modalità di risposta che affondando le proprie radici nella storia e nei modi di essere di quella specifica comunità.

Non esiste una tipologia specifica di "Cooperativa di Comunità" e come tale non è ancora riconosciuta giuridicamente. **Manca un quadro normativo nazionale**, mentre alcune Regioni hanno già disciplinato la Cooperazione di Comunità. Pertanto, in assenza di specifica normativa, il quadro normativo di riferimento è la disciplina delle società cooperative.

### 3 aspetti fondamentali

#### SOCIETARIO

LE COOPERATIVE SONO SOCIETÀ' OSSIA ASSOCIAZIONI DI PERSONE CREATE ALLO SCOPO DI SODDISFARE BISOGNI E NECESSITÀ' COMUNI.

#### IMPRENDITORIALE

LE COOPERATIVE SONO IMPRESE AD OGNI EFFETTO E QUINDI AZIENDE CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ' ECONOMICA

#### MUTUALISTICO

E' LA CARATTERISATICA DISTINTIVA DELL'IMPRESA COOPERATIVA PER CONSENTIRE AI SOCI MIGLIORI CONDIZIONI ALL'ACCESSO DI BENI E SERVIZI

### PERCHÉ LA SCELTA DI "FARE" UNA COOPERATIVA?

#### PERCHÉ

se scegli la forma cooperativa può essere più facile e meno rischioso sviluppare il sogno di diventare imprenditore.

#### PERCHÉ

attraverso la cooperazione le tue idee imprenditoriali, i tuoi progetti, il tuo lavoro, si associa a quello di altre persone, interagisce, si arricchisce, mette a frutto le esperienze e le conoscenze di una organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema.

#### PERCHÉ

nella cooperazione non esiste la distinzione di titolare/dipendente. Essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si sia lavoratori e imprenditori, in cui si fondano doti di managerialità e doti di mutualità.

Aderire al modo cooperativo di "fare economia", significa appartenere ad un sistema che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare l'essenza solidaristica e democratica che è alla base della cooperazione stessa.

Affermatasi in pressoché tutti i sistemi economici, la cooperazione ha avuto inizio dalla difesa della solidarietà ed è approdata ad un moderno sistema integrato di

## QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA COOPERATIVE ED ALTRE SOCIETÀ?

La cooperativa è una forma societaria che si è sviluppata per rispondere ad esigenze diverse da quelle che caratterizzano le società lucrative, che rispondono alla finalità di vedere remunerato il capitale investito.

Le cooperative nascono con lo scopo di offrire a chi vi partecipa – attraverso la creazione di un'attività di impresa comune - la soluzione a propri bisogni, a condizioni migliori di quelle che si potrebbero reperire sul mercato.

Non è un caso che quello cooperativo sia l'unico tipo societario citato dalla Costituzione italiana (art. 45 "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità").

La finalità sociale del modello di impresa cooperativa è di grande attualità, quale modo alternativo di sviluppo e di fare impresa, proprio perché lo scopo sociale è focalizzato nella soluzione di esigenze reali di molti nel medio-lungo termine e non nell'arricchimento speculativo di pochi a breve.

In cooperativa convivono interessi e valori e si distingue per come la ricchezza prodotta viene distribuita ai soci ed al territorio.

I partner del progetto Me.Co. intendono pertanto favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative, nello specifico di Cooperative di Comunità nei territori transfrontalieri IT-FR, fornendo a chi si sta avvicinando al modello cooperativo strumenti conoscitivi e di supporto alla creazione di nuove iniziative, attraverso nuovi percorsi di orientamento e tutoring consulenziale, grazie alla messa in campo di un'articolata piattaforma di soggetti, servizi e strumenti disponibili nel partenariato

Il presente Vademecum vuole rappresentare quindi non solo uno strumento conoscitivo sulle peculiarità giuridiche dell'impresa cooperativa, ma anche uno strumento operativo guida che possa aiutare gli aspiranti operatori nella verifica di fattibilità della loro idea d'impresa cooperativa.

La scelta del modello societario che più si adatta alle specifiche esigenze dei potenziali imprenditori, dipende dalla valutazione di una serie di fattori, tra cui lo scopo e l'attività, il rischio, l'organizzazione, il volume di attività, la tipologia degli investimenti e il regime fiscale correlati alla tipologia societaria.

L'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico, infatti la cooperativa può operare anche con terzi, a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base alle scelte statutarie, attraverso la previsione di elementi che connotano il modello cooperativo, fra cui il limite alla distribuzione degli utili, il divieto di distribuire le riserve indivisibili, l'obbligo di destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, il principio di parità di trattamento fra i soci, il voto capitario, la variabilità del capitale, il principio della porta aperta, ecc.

Questo principio è stato ulteriormente sancito con la riforma societaria, prevedendo le cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente.

Esistono varie tipologie di società e vari modelli organizzativi, ciascuno dei quali risponde a diverse necessità ed obiettivi ai fini dell'esercizio in forma societaria dell'attività di impresa. La tabella seguente evidenzia le varie differenze tra i diversi modelli societari.

|   | SOCIETÀ DI PERSONE   | SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ PER ACCOMANDITA PER AZIONI S.R.L.   | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  | COOPERATIVE   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Scopo</b>                                      | Lucrativo  | Lucrativo   | Capitale sociale   | Mutualistico  |
| <b>Capitale Sociale</b>                           | Non richiesto dalla legge, ma deve essere congruo all'attività da svolgere   | euro 120.000,00   | euro 10.000,00   | Variabile (non fissato in un ammontare prestabilito)  |
| <b>Utili</b>                                      | Ripartizione fra i soci in proporzione ai conferimenti   | Ripartizione in proporzione alle azioni possedute dai soci  | Ripartizione in proporzione alle quote possedute dai soci  | Limiti alla distribuzione degli utili sia per espressa previsione legislativa che statutaria (ciò riguarda le cooperative a mutualità prevalente). In questo modo si intende favorire la patrimonializzazione delle cooperative   |
| <b>Patrimonio sociale</b>                         | I beni sociali possono essere ripartiti fra i soci solo dopo che sono stati pagati i debiti sociali  | In caso di scioglimento, il patrimonio viene ripartito fra i soci, solo dopo aver pagato i debiti sociali   | In caso di scioglimento, il patrimonio viene ripartito fra i soci, solo dopo aver pagato i debiti sociali  | In caso di scioglimento, vi è l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione   |
| <b>Personalità giuridica</b>                      | no   | si  | si   | si  |
| <b>Responsabilità per le obbligazioni sociali</b> | Risponde sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (società in nome collettivo) o con possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori (società semplice).<br>Nella società in accomandita semplice coesistono soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata. | Risponde solo la società con il proprio patrimonio. Nella società in accomandita per azioni coesistono soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata.   | Risponde solo la società con il proprio patrimonio.  | Risponde solo la società con il proprio patrimonio.   |
| <b>Diritto di voto</b>                            |  | I voti sono attribuiti ai soci in proporzione al numero delle azioni  | I voti sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione detenuta  | Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla partecipazione detenuta. Sono previste espressamente alcune deroghe dalla legge   |
| <b>Organizzazione</b>                             | L'amministrazione spetta ai soci e può essere disgiuntiva o congiuntiva  | È possibile adottare il modello tradizionale (basato su consiglio di amministrazione, assemblea, collegio sindacale), dualistico (basato su consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), monistico (basato su consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno). | Sono presenti il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci. Il collegio sindacale non è obbligatorio, salvi i casi previsti dalla legge. | È possibile adottare il modello tradizionale (basato su consiglio di amministrazione, assemblea, collegio sindacale), dualistico (basato su consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), monistico (basato su consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno).<br>In ogni caso occorre in primo luogo tenere presente le peculiarità cooperative. Inoltre il collegio sindacale non è obbligatorio, salvi i casi previsti dalla legge. |

Fonte: Manuale per nuove cooperative - Legacoop Bologna & Legacoop Imola

## COME POSSO AVVIARE UNA COOPERATIVA?

Hai bisogno di una buona idea imprenditoriale, di persone che ci credano. Lo scopo della Cooperativa è la promozione economica, sociale e culturale dei soci.

## IN QUANTI BISOGNA ESSERE PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA?

La Cooperativa è una società di persone per la cui costituzione è necessario che i soci siano almeno 3. Non esiste invece un limite massimo di soci.

## CON QUALI REGOLE FUNZIONANO LE COOPERATIVE?

Le Cooperative sono enti economici e debbono fare riferimento alla normativa relativa alle S.p.A. o a quella relativa alle S.r.l., come disciplinata all'art. 2516 e seguenti del C.C.

La scelta del modello della S.r.l. è obbligatoria per le cooperative che abbiano meno di nove soci (cioè da 3 a 8). In questo caso i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. E' poi generalmente adottata dalle Cooperative di minori dimensioni che, secondo il Codice Civile, sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale di valore inferiore a un milione di euro.

La scelta del modello della S.p.A. è invece obbligatorio quando le Cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a un milione di euro.

Di seguito, le tabelle di sintesi relative ai criteri per l'adozione della forma statutaria e le principali differenze tra lo statuto del modello SpA e modello Srl.

| NUMERO SOCI    | TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE | SOCI PERSONE FISICHE/GIURIDICHE                                    | FORMA STATUTARIA ADOTTABILE |
|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| da 3 a 8       | Qualsiasi                  | solo fisiche (incluso società semplici nelle cooperative agricole) | solo srl                    |
| da 9 a 19      | Qualsiasi                  | fisiche/giuridiche <sup>1</sup>                                    | srl o spa                   |
| più di 19 soci | fino a 1 mln euro          | fisiche/giuridiche   | srl o spa                   |
| più di 19 soci | fino a 1 mln euro          | fisiche/giuridiche   | srl o spa                   |

<sup>1</sup> Fanno eccezione i consorzi cooperativi costituiti ai sensi dell'art. 27 della legge "Basevi", per i quali il numero minimo di soci (società cooperative) è fissato in tre e possono adottare indifferentemente il modello spa ovvero il modello srl (nel rispetto del limite dell'attivo patrimoniale).

| ISTITUTI STATUTARI                   | COOPERATIVA MODELLO S.P.A.   | COOPERATIVE MODELLO S.R.L.  |
|--------------------------------------|--|---|
|                                      | Normale modello di riferimento   | Modello di riferimento speciale per le piccole imprese  |
| Capitale sociale                     | Azioni o quote   | Quote sociali   |
| Finanziatori                         | Azioni   | Azioni  |
| Soci sovventori                      | Si   | No  |
| Azioni di partecipazione cooperativa | Si, ma è richiesta la certificazione del bilancio  | Si, ma riservate esclusivamente ad investitori istituzionali  |
| Altre figure di finanziatori         | Si, tutte quelle riservate alle s.p.a. dal codice civile   | Si, ma prive di diritti amministrativi e riservate esclusivamente ad investitori istituzionali  |
| Prestito sociale                     | Si   | Si, ma gravato della clausola di postergazione di cui all'art. 2497 del codice civile   |
| Collegio sindacale                   | Obbligatorio solo al superamento dei limiti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 2477 del codice civile oppure se facoltativamente previsto in statuto                            | Obbligatorio solo al superamento dei limiti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 2477 del codice civile oppure se facoltativamente previsto in statuto |
| Revisore contabile                   | Obbligatorio quando non c'è il collegio sindacale ovvero la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio | Facoltativo   |
| Consiglio di amministrazione         | Si   | Possibilità di nominare un amministratore unico   |

Fonte: Manuale per nuove cooperative - Legacoop Bologna & Legacoop Imola

## QUALI SONO I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI?

- Articolo 45 della Costituzione
- Codice civile – Libro V – titolo VI ( artt. 2511 -2545 c.c.)
- Legge 381/1991 – Disciplina delle cooperative sociali
- Legge 59/92 – Strumenti finanziari e socio finanziatore
- Legge 142/2001 - Il socio lavoratore
- D.Lgs 6/2003 - Riforma del diritto societario (coop. a mutualità prevalente e non).

## CHE COS'È LO SCOPO MUTUALISTICO?

La parola **mutualità** significa **reciprocità**.

Le Cooperative sono **principalmente orientate ai soci**, che lavorano per la Cooperativa, che portano al suo interno i propri prodotti o ne utilizzano i servizi.

E' lo scopo che i soci vogliono perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa.

## QUALI SONO I PRINCIPALI TIPI DI COOPERATIVE?

- **PRODUZIONE E LAVORO** – Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci (Soci lavoratori)
- **CONSUMO/UTENZA** – Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi.
- **SOCIALI** – Lo scopo mutualistico è garantito nell'esercizio di attività connesse al servizio socio assistenziale ed educativo (A) o nel favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati (B)
- **CONFERIMENTO** – L'attesa del socio/imprenditore è un'attesa di collocamento, presso la cooperativa, delle quantità di prodotto ottenute e di remunerazione del proprio conferimento.

Sono a **mutualità prevalente** quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e rispettano i requisiti di mutualità. Lo scambio mutualistico è l'essenza della cooperativa, si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci.

## CHE RUOLO SVOLGE IL SOCIO LAVORATORE?

### RAPPORTO ASSOCIATIVO

- Partecipa alla formazione degli organi sociali
- Concorre alla gestione di impresa
- Partecipa al capitale sociale e al rischio di impresa

### RAPPORTO DI LAVORO

- Mette a disposizione le proprie capacità professionali
- Partecipa al processo produttivo dell'impresa
- Può essere lavoratore subordinato o autonomo

## DA DOVE PARTIRE?

1. Avere un'idea imprenditoriale
2. Essere almeno 3 soci
3. Tradurre l'idea in un business plan
4. Redigere lo statuto della cooperativa
5. Costituire formalmente la cooperativa (Notaio)
6. Depositare presso la Camera di Commercio l'atto costitutivo

9

Il notaio ha tempo 20 giorni per iscrivere al registro delle imprese l'atto costitutivo, occorre a monte effettuare l'atto costitutivo in concerto con i futuri soci, per cui occorre circa un mese salvo casi particolari.

7. Formalizzare all'Albo delle cooperative
8. Comunicare l'inizio attività
9. Chiedere all'Agenzia delle Entrate un codice fiscale ed una partita Iva
10. Chiedere una Pec (posta elettronica certificata)
11. Dotarsi di una governance e di un'organizzazione
12. Inquadramento previdenziale, assistenziale, assicurativa dei lavoratori

## COME FACCIAMO A SCEGLIERE IL NOME?

Il nome della società cooperativa può essere scelto liberamente, bisogna aggiungervi "società cooperativa".

## COME FUNZIONA UNA COOPERATIVA E COME VIENE AMMINISTRATA?

### LE REGOLE DELLA COOPERATIVA

#### Atto costitutivo e Statuto

- Stabiliscono le regole basilari di funzionamento

Lo Statuto definisce chiaramente il suo scopo e il campo di attività, e le regole in base alle quali la Cooperativa stessa funziona.

Lo **scopo** della Cooperativa descrive chiaramente le modalità con le quali vengono promossi i soci.

L'**oggetto sociale** descrive le attività che la Cooperativa esercita nell'interesse dei soci.

Atto costitutivo e Statuto devono essere redatti da un notaio, sotto forma di atto pubblico.

Non è previsto un capitale minimo. Ogni socio versa un minimo di 25 euro.

Tanto l'**ingresso di nuovi soci** (con la relativa sottoscrizione di capitale sociale) quanto la loro **fuoriuscita** (con il relativo rimborso del capitale versato) vengono gestiti con delibera dell'organo amministrativo (ovvero senza l'intervento del notaio ed il relativo costo). Per questo la cooperativa è detta "a capitale variabile".

Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno, e le decisioni sono prese col metodo democratico.

Le Cooperative hanno l'obbligo di legge di trasferire ogni anno il 3% degli utili al Fondo Mutualistico. Questo fondo serve a sostenere il sistema cooperativo.

### LA GOVERNANCE

Gli organi sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico e il Collegio sindacale.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano. Compiti principali:

- Nomina e revoca gli amministratori
- Approva il bilancio
- Distribuisce gli utili

Il Consiglio di Amministrazione

- Deve essere composto in maggioranza da soci cooperatori. Si occupa dell'organizzazione e gestione dell'impresa. Delibera sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
- Deve essere formato in maggioranza da soci cooperatori
- Al suo interno viene eletto un Presidente, che ha la rappresentanza legale della società

Collegio sindacale. E' l'organo di controllo formato da professionisti abilitati. E' obbligatorio solo nelle società di grandi dimensioni.

### IN COSA CONSISTE LA VIGILANZA?

Le cooperative sono sottoposte annualmente o ogni due anni ad una "revisione" effettuata da:

- Funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati)
- Funzionari MISE (per le cooperative non associate a centrali cooperative).



**Interreg**



UNION EUROPEENNE  
UNIONE EUROPEA



MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



**BUSINESS RESPONSABLE**

Changer les mentalités dans la culture de l'entreprise, et accéder à des modèles socialement responsables pour une économie durable axée sur le travail.

**BUSINESS RESPONSABILI**

Cambiare gli atteggiamenti nella cultura aziendale e accedere a modelli socialmente responsabili per un'economia sostenibile basata sul lavoro.

**Me.Co.**

**Mentoring e Comunità per lo Sviluppo Eco Sostenibile**

**Mentoring et Communautés pour un développement écologique durable**

